



**COMUNE DI PIANENGO**  
*Provincia di Cremona*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati e aree
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 7 - Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 8 - Aliquote e detrazione per l'abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale
- Art. 10 - Riduzioni
- Art. 11 - Esenzioni
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Dichiarazioni
- Art. 14 - Funzionario responsabile
- Art. 15 - Accertamento
- Art. 16 - Riscossione coattiva
- Art. 17 - Sanzioni ed interessi
- Art. 18 - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 20 - Rimborsi
- Art. 21 - Rinvio alla normativa generale
- Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale una delle fattispecie impositive di cui è composta l'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, quali il possesso degli immobili, collegato alla loro natura ed al loro valore, e l'erogazione e fruizione dei servizi comunali, ed è composta dalle seguenti imposte:
  - IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente relativa ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore sia dall'utilizzatore degli immobili;
  - TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
3. La TASI viene disciplinata dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dal comma 669. La normativa TASI richiama espressamente quanto già disciplinato in materia di IMU da norme statali, per quanto ad essa compatibili.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati e aree**

1. Presupposto d'imposta il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso), e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui lo stesso è comunque utilizzato;
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. Per fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si intende la costruzione strumentale necessaria allo svolgimento dell'attività agricola in riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli che, seppur iscritti a catasto in una categoria diversa, abbiano ottenuto apposita annotazione attestante la caratteristica di ruralità negli atti catastali.

### **Art. 3 – Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque possieda o detenga o possieda, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 1, art. 2, del presente regolamento.
2. In presenza di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 10%**; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  
Quando l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (case di lusso), il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento per l'anno 2015.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, l'imposta è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

### **Art. 4 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili e delle aree assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 5 – Base imponibile.**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale deliberazione deve essere, poi, approvata quale allegato al bilancio di previsione. In alternativa il Consiglio comunale può determinare, con propria deliberazione, le indicate zone e valori.

### **Art. 6 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, come stabilito dal comma 676, art. 1, della Legge n. 147/2013. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quelle dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti al punto 2 del presente articolo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelle determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
7. Il Consiglio Comunale definisce l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote TASI vengono deliberate in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi del comma precedente, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi del comma 13bis, dell'art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011 le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché il Regolamento di disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili, devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia delle predette deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di mancata pubblicazione entro i termini previsti dalla normativa, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno d'imposta precedente.

#### **Art. 7 – Nozione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (box auto, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di possesso di più immobili appartenenti alle categorie catastali appena indicate, ove il contribuente non individui quelli rientranti nel vincolo pertinenziale, saranno considerate pertinenze gli immobili con la rendita più elevata per ciascuna categoria.

#### **Art. 8 – Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze**

1. Dal 1° gennaio 2016, secondo quanto stabilito dal comma 669, art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono escluse dal versamento del Tributo per i Servizi

Indivisibili (TASI) le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso) e relative pertinenze.

2. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha la facoltà di introdurre detrazioni per l'abitazione principale, appartenente alle categorie indicate al punto 1, e relative pertinenze, nonché per gli immobili ad essa assimilati secondo la normativa IMU, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita. E' possibile limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. In caso di pluralità di possessori che utilizzano l'immobile come abitazione principale, la detrazione TASI deve essere ripartita in parti uguali, prescindendo dalla percentuale di possesso di ciascuno di essi. La detrazione, così come avviene per l'IMU, deve essere rapportata al periodo in cui si è protratta tale destinazione.

#### **Art. 9 – Fabbricati equiparati all'abitazione principale**

1. La TASI in materia di fabbricati equiparati all'abitazione principale, richiama sostanzialmente quanto già disciplinato per l'imposta municipale propria (IMU).

#### **Art. 10 – Riduzioni**

1. La base imponibile della TASI viene ridotta del 50 per cento nel caso di immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, secondo la stessa disciplina applicativa prevista dall'IMU.
2. La medesima riduzione prevista al punto 1, viene estesa ai fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della legge 09 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune, è ridotta del 75 per cento.
4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune, nella delibera di definizione delle aliquote, può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
5. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo; (Ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 679 e del COMMA 679 L. 27/12/2013, n.147)
  - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.

Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

#### **Art. 11 – Esenzioni.**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- g) i terreni agricoli;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i) dal 1° gennaio 2016, le abitazioni principali e le relative pertinenze, come definite dall'art. 8 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso);

#### **Art. 12 – Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del Modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. E' possibile effettuare il versamento anche attraverso l'utilizzo di apposito bollettino postale approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2014), di concerto con il direttore dell'Agenzia dell'Entrate, in cui vengono disciplinate anche le modalità di compilazione e versamento dello stesso.
3. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate: la prima con scadenza il 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo). Ove possibile, è consentito il versamento dell'imposta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro; per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il Comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

#### **Art. 13 – Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, nonché quelle presentate ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **Art. 14 – Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 15 – Accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
6. Gli avvisi devono contenere, oltre alla motivazione indicata al punto precedente, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
7. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato del Comune per la gestione del tributo.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00.

#### **Art. 16 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

#### **Art. 17 – Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1, art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la predisposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale in vigore. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 18 – Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento del tributo per i servizi indivisibili, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato effettivamente a tale attività.

#### **Art. 19 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, verificata e valutata dai competenti Uffici, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. I competenti Uffici hanno il potere, al fine di verificare e dichiarare la sussistenza della situazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, di effettuare qualsivoglia tipologia di indagine, finalizzata alla predetta verifica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 20 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi secondo il tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo pari o inferiore ad € 5,00.

#### **Art. 21 – Rinvio alla normativa generale**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina legislativa in materia.
2. Parimenti si rinvia e trova immediata applicazione la disciplina legislativa esistente e successiva se derogante o contraria rispetto alle prescrizioni regolamentari, in base al principio



che il regolamento, in quanto fonte secondaria, è subordinato alla disciplina legislativa, quale fonte primaria.

**Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.